

OGGETTO: accreditamento istituzionale art. 8 quater, comma 7 D. Lgs. 502/1992 del presidio di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichiche e sensoriali sito in via Quirino Majorana, n.143-145, gestito dalla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Soc. Coop. Sociale OSA (P.IVA 01675771008) sede legale via Lucio Volturno, 1, Roma

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'art. 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- l'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66 recante:
- Delibera di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 recante: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione Piano di Rientro";
- Art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191
- Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" così come modificato ed integrato dai decreti del Commissario ad acta n. 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

VISTI

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015, n. 721 concernente: "Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015 n. 723 di conferimento incarico di Direttore della Direzione Regionale "Salute e politiche sociali", al dott. Vincenzo Panella;



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- il Decreto dirigenziale G 08300 del 14 giugno 2017 di delega al dott. Valentino Mantini ad adottare gli atti indifferibili e urgenti della Direzione regionale salute e Politiche sociali
- l'atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 05 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale "Salute e Politiche sociali";
- l'atto di organizzazione n. G07039 del 21 giugno 2016 relativa all'affidamento di incarico di dirigente dell'Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti al dott. Achille Iachino e la determinazione n. G07094 del 21.06.2016 di assunzione in comando;
- l'atto di organizzazione n. G07332 del 27.06.2016 di conferimento di incarico di Dirigente dell'Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento dell' Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti alla dr.ssa Pamela Maddaloni;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421";
- il DPCM 29.11.2001 concernente "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";
- L'Intesa Stato-Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la Salute per gli anni 2014 – 2016;
- La Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e ss.mm.ii.
- La Delibera di Giunta regionale n. 636 del 03.08.2007 concernente: "Attuazione piano di rientro ex DGR n. 149/2007 (intervento 1.1.4) – approvazione dei principi per la stesura del regolamento di accreditamento istituzionale nella Regione Lazio e requisiti ulteriori – parte generale per l'accreditamento istituzionale nella regione Lazio";
- Il Regolamento regionale 13 novembre 2003, n. 3 recante la disciplina in materia di accreditamento ai sensi della L.R. 3 marzo 2003, n. 4;

VISTA la DGR del 20.01.2010 n. 65 recante: "*Consorzio Ri.Rei. Presa d'atto prosecuzione attività assistenziale e adozione disposizioni per la definizione del subentro del Consorzio nella gestione delle attività già svolte dall'Associazione Anni Verdi*" con la quale l'Amministrazione ha dato mandato alla competente direzione regionale di procedere all'adozione degli atti necessari al subentro del consorzio ri.rei nei precedenti atti autorizzativi al funzionamento delle strutture già rilasciati in favore della associazione anni verdi ovvero al rilascio – previo adeguamento ai requisiti vigenti - dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 4/2003, nell'ambito della generale attivazione dei procedimenti autorizzativi di cui alla medesima legge;

TENUTO CONTO che le istanze di autorizzazione all'esercizio sono state presentate ex novo dai soggetti giuridici già facenti parte del consorzio RI.REI;



IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO che, in linea con quanto stabilito dalla soprarichiamata delibera, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere al rilascio dei titoli autorizzativi ai sensi della L.R. n. 4/2003 e di accreditamento;

TENUTO CONTO, pertanto che, a tal fine, l'Amministrazione ha adottato i seguenti provvedimenti:

- DCA n. 292 del 23 settembre 2014 di conclusione del procedimento avviato con nota del 31.07.2014 prot. n. 443155/GR/11/16. Revoca accreditamento provvisorio all'Associazione ex Anni Verdi Onlus in liquidazione, con sede in Roma via G. Belli. 17 presso il commissario liquidatore Avv. Mereu;
- DCA 293 del 23 settembre 2014 di conclusione del procedimento avviato con nota del 05.08.2014 prot. n. 450829/GR/11/16. Revoca autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria rilasciata all'Associazione ex Anni Verdi Onlus in liquidazione, con sede in Roma con sede in Roma via G. Belli. 17 presso il commissario liquidatore Avv. Mereu;

VISTA la determinazione n. G04943/17.04.2017 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio del presidio di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichiche e sensoriali sito in via Quirino Majorana, 143-145, nel comprensorio della Asl Roma 3, gestito dalla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Soc. Coop. Sociale OSA (P.IVA 01675771008) sede legale via Lucio Volumnio, 1, Roma, per l'erogazione della seguente attività:

- n. 53 posti semiresidenziali, di cui n. 50 in regime estensivo e n. 3 in regime di mantenimento,
- n. 180 trattamenti giornalieri domiciliari,
- n. 80 trattamenti giornalieri ambulatoriali;

CONSIDERATO che:

- con nota acquisita al prot. n. 266240/25.05.2017 la Cooperativa ha presentato istanza di accreditamento istituzionale per il presidio di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichiche e sensoriali sito in via Quirino Majorana, 143-145, autorizzato all'esercizio con determinazione n. G04943/17.04.2017;

- con nota regionale registro uff. 0306441 del 15.06.2017 è stata investita la Asl territorialmente competente delle verifiche in merito al possesso da parte della struttura dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al DCA n. U00090/2010 e Delibera di Giunta Regionale n.636/03.08.2007.

TENUTO CONTO altresì che:

- il DCA n. U00126 del 20 aprile 2016 ha definito il livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- il citato decreto ha stabilito che il livello massimo di finanziamento deve ritenersi vincolato al singolo profilo assistenziale per il quale è stato assegnato, fatto salvo che, in attesa di specifici atti di programmazione delle attività territoriali, con particolare riferimento al fabbisogno e al governo delle liste di attesa, eventuali spostamenti del livello massimo di finanziamento da un profilo assistenziale ad un altro devono essere preventivamente comunicati alla Regione che potrà, entro 20 giorni presentare le proprie osservazioni;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- il citato decreto demanda alle Asl la verifica del possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento di ogni singola struttura anche al fine di stabilire il livello massimo di finanziamento entro i limiti della capacità produttiva massima;
- che il DCA n. U00193/31.05.2016, come integrato dal successivo DCA n.U000196/2016, ha disciplinato il percorso di riconduzione della gestione *extra ordinem* delle strutture ex Anni Verdi Onlus condotta dalle cooperative UNISAN, NUOVA SAIR, Operatori Associati Sanitari – OSA a regime di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione ex art. 8 ter, quater e quinquies del D. Lgs. 502/1992;

PRESO ATTO della nota prot. n. 47680/14.07.2017 (assunta al registro uff. I.0364580/17.07.2017) con la quale la Asl Roma 3 ha trasmesso il parere favorevole espresso dalla UOC AVCSS con nota prot. n. 47633 del 14.07.2017 che attesta la conformità della struttura ai requisiti ulteriori di accreditamento per:

- n. 53 posti semiresidenziali, di cui n. 50 in regime estensivo e n. 3 in regime di mantenimento,
- n. 180 trattamenti giornalieri domiciliari,
- n. 80 trattamenti giornalieri ambulatoriali;

VISTO il DPCA n. U00159 del 13 maggio 2016 (BUR n. 41 del 24.05.2016) recante: *“Approvazione del documento “Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale”* che definisce il fabbisogno di assistenza riabilitativa delle strutture residenziali e semiresidenziali rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale nonché del regime non residenziale (ambulatoriale e domiciliare)

CONSIDERATO che in ordine alla definizione del fabbisogno dei trattamenti riabilitativi non residenziali (ambulatoriale – domiciliare) il citato decreto ha disposto per il regime di che trattasi, quando di seguito si riporta:

“REGIME NON RESIDENZIALE (AMBULATORIALE - DOMICILIARE)

..... considerato anche che per la definizione del fabbisogno di trattamenti riabilitativi non residenziali non sono disponibili attualmente parametri e standard di riferimento di carattere nazionale e ritenuto di favorire il riequilibrio dell'offerta sul territorio regionale in ragione della prevalente valenza di prossimità dei trattamenti in argomento si dispone che:

- 1. le strutture potranno essere autorizzate e accreditate nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, del valore di prossimità, nonché, previa verifica, dell'adeguamento ai requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente;*
- 2. le Aziende Sanitarie, tramite l'accordo contrattuale, regolamentano l'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, delle specifiche esigenze della popolazione di riferimento, salvaguardando un accesso appropriato alle cure e nei limiti dei vincoli di bilancio.*

Al fine di verificare sia la riduzione della disomogeneità dell'offerta ad oggi rilevata sul territorio regionale, sia la documentata riduzione delle liste di attesa, il percorso avviato dovrà essere annualmente monitorato in termini quantitativi e qualitativi, attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi correnti nonché dei sistemi di valutazione aziendali.”;

TENUTO CONTO che i posti residenziali/semiresidenziali ex Anni Verdi risultano già compresi nei dati di offerta regionale di cui al citato DCA n. 159/2016, come peraltro evidenziato - con nota del 29.07.2016 registro uff. 0402166 dall'Area Cure Primarie (ex Area Programmazione rete territoriale) per i posti semiresidenziali ex Anni Verdi;



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il contratto di locazione sottoscritto in data 24.03.2017 con decorrenza dal 01.04.2017 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 12.04.2017;

RITENUTO, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto:

rilasciare l'accreditamento al presidio di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichiche e sensoriali sito in via Quirino Majorana, 143-145, nel comprensorio della Asl Roma 3, gestito dalla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Soc. Coop. Sociale OSA (P.IVA 01675771008) sede legale via Lucio Volturno, 1, Roma, per:

- a) n. 53 posti semiresidenziali, di cui n. 50 in regime estensivo e n. 3 in regime di mantenimento,
- b) per lo svolgimento dei trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare nei limiti della capacità massima autorizzata
- n. 180 trattamenti giornalieri domiciliari,
 - n. 80 trattamenti giornalieri ambulatoriali

3) rinviare all'accordo ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 la regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali nell'ambito dei LEA, secondo il valore di prossimità e nei limiti della capacità autorizzata;

TENUTO CONTO altresì che

- l'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: *" nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;*

- l'Azienda competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento o comunque per sei mesi dalla sottoscrizione del contratto necessari alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei risultati;

- l'azienda è deputata ai sensi del DCA n. 159/2016 attraverso l'accordo contrattuale alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali e domiciliari nei limiti della capacità della struttura,

- si rinvia all'accordo ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 la regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, secondo il valore di prossimità e nei limiti della capacità autorizzata;

- l'accreditamento rilasciato con il presente provvedimento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento:

1) accreditare ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 il presidio di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichiche e sensoriali sito in via Quirino Majorana, 143-145, nel



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

comprendorio della Asl Roma 3, gestito dalla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Soc. Coop. Sociale OSA (P.IVA 01675771008) sede legale via Lucio Volumnio, 1, Roma, per:

- a) n. 53 posti semiresidenziali, di cui n. 50 in regime estensivo e n. 3 in regime di mantenimento,
- b) per lo svolgimento dei trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare nei limiti della capacità massima autorizzata
- n. 180 trattamenti giornalieri domiciliari,
 - n. 80 trattamenti giornalieri ambulatoriali

2) rinviare all'accordo ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 la regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali nell'ambito dei LEA, secondo il valore di prossimità e nei limiti della capacità autorizzativa;

3) l'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: " nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso";

4) l'Azienda Asl Roma 3 competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento o comunque per sei mesi dalla sottoscrizione del contratto necessari alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei risultati;

5) la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

6) la struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Capo III - Capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione e Capo III "Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale" della L.R. 4/2003 e s.m.i. ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal Capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

7) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa OSA ed alla Asl Roma 3 competente per territorio.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti - Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

03 AGO. 2017

Roma, lì